



PROP 18052 / 2025

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: DELIMITAZIONE AMBITO TERRITORIALE “TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE” ARBËRESHË (ITALO-ALBANESI) AI SENSI DELLA LEGGE 482/1999.

I consiglieri Simone Tosto, Ferrante De Benedictis

PREMESSO CHE

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, la legge 482 del 15 dicembre 1999, pur riconoscendo nell'Italiano la lingua ufficiale, tutela la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche storiche.

La legge conferisce un ruolo preminente alla scuola e affida ad essa il compito di valorizzare il ricco mosaico di lingue, offrire opportunità formative sempre più ampie, garantendo il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua madre.

In particolare gli articoli 2,3,4, 5 e 6 della legge 482 prevedono diversi livelli di intervento:

- il livello centrale, con la promozione e la realizzazione di progetti nazionali o locali di valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche;
- il livello delle singole istituzioni scolastiche situate in ambiti territoriali e sub-comunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
-

CONSIDERATO CHE

- La Delibera del Consiglio Provinciale di Torino nell'Adunanza “245” CCXLV del 18 novembre 2008 (Prot.n.50180/2008), che estende la delimitazione territoriale già esistente per altre Minoranze Linguistiche Storiche riconosciute dalla Legge 482/99, ai sensi comma 1 dell'art. 3 della Legge 482/99 ; mentre riconosce all' Associazione Vatra Arbereshe con sede nel Comune di Chieri (TO) la funzione di Coordinamento e Proposta ai sensi del comma 3 art. 3 della Legge 482/99, di tutti gli Arbëreshë presenti in Piemonte;
- La Delibera del Consiglio Provinciale di Messina n. 56 del 10 Febbraio 2012, oggi vigente, che ha superato gli ostacoli nella ferrea interpretazione del concetto di “radicamento storico” che ad oggi non può essere più considerato solo quello iniziato sei secoli or sono;
- anche la Corte Costituzionale ha ribadito che occorre analizzare prima le prestazioni sociali e poi la giusta definizione di “radicamento storico”, come è noto aver definito Minoranze Linguistiche Storiche è stato un artificio per poter separare le Minoranze Linguistiche Nazionali, a cui appartengono tutte quelle presenti sul territorio italiano costituiti da stranieri, rispetto agli

appartenenti alle Minoranze Linguistiche Storiche che sono sin dalla nascita Italiani, con l'uso della loro Lingua Madre, ovvero Lingua Arbëreshe e religione cattolica con Rito Bizantino-Greco.

RILEVATO CHE

- Si stima che gli Arbëreshë, siano circa 100.000, distribuiti su 7 regioni da queste, per cause di necessità lavorative, negli anni del boom economico molti si sono trasferiti in Piemonte, contribuendo con il loro lavoro allo sviluppo del Piemonte stesso, che diventerebbe l'ottava Regione delimitata per la Lingua Arbëreshe ai sensi della Legge 482/99, facendo onore alle amministrazioni tutte chiamate a riconoscere/eliminare questo vulnus Costituzionale.
- in diverse occasioni la Corte Costituzionale in merito all'attuazione della DIGNITA' SOCIALE ha chiesto una attenta applicazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale:

che testualmente recita

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. ” Basta ricordare che La Corte Costituzionale ha sempre fatto prevalere il valore della prestazione sociale rispetto al radicamento ”

CONSTATATO CHE

La Santa Sede Vaticana, con la Bolla Catholici Fideles, decretava che venisse «canonicamente istituita la diocesi di rito Bizantino -Greco , riconoscendo così L'Eparchia di Lungro (CS) istituita il 13 febbraio 1919 (vedi cartina allegata) avente Giurisdizione su tutto il territorio Continentale dove fossero presenti fedeli Arbëreshë e che comprende anche la Parrocchia di Torino Cattolica ma di Rito Bizantino-Greco, cui fanno riferimento gli italo/albanesi (arbëreshë) per quanto riguarda la specificità del culto.

PRESO ATTO CHE

nel Comune di Torino e nella sua Provincia sono presenti appartenenti alla comunità Arbëreshë fin dagli anni '60 per motivi di lavoro (art. 4 della CC su menzionato) sono senza soluzione di continuità in tutta la provincia di Torino radicati circa 10.000 persone (cfr. Ricerca Antropologica della Comunità Arbëreshe nella Provincia di Torino a cura del CNR Ed. Librare).

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di richiedere, per la Città di Torino, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L. 482/99, il

riconoscimento della Delimitazione Territoriale, per il radicamento storico della Comunità *degli*Italo/Albanese (Arbëreshë) portatrice ultra decennale dei Diritti Costituzionali e non sufficientemente riconosciuti agli appartenenti alla minoranza linguistica Arbereshe presenti in prevalenza in Torino e Provincia.

2. di trasmettere copia della presente delibera alla Città Metropolitana di Torino per il seguito di competenza come indicato nella Legge 482/99 e nel D.P.R. 345/2001 Regolamento della Legge 482/99.

Il presente provvedimento di riconoscimento territoriale per la Comunità Arbëreshe non comporta alcun onere di spese per l'Amministrazione deliberante.

Firmato congiuntamente Simone Tosto, Ferrante De Benedictis

Torino, 13/06/2025

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Simone Tosto